



# CITTA' DI ORIA

## PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

### COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del Registro	<b>OGGETTO :</b> Sentenza n. 791/2018 emessa dal Tar Puglia, Sezione Lecce, a conclusione del procedimento promosso con ricorso del Sig. L. M. avverso ordinanza n. 6/2017 ad oggetto la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non.
Data: 17/08/2018	<b>Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio – Art. 194 D.lgs. n. 267/2000 lett. a)</b>

L'anno 2018 il giorno 17 del mese di AGOSTO, alle ore 18:10, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta di 1<sup>a</sup> convocazione partecipata dal SINDACO Dott.ssa Maria Carone e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	Maria CARONE	X		10	Antonio PROTO	X	
2	Cosimo FERRETTI	X		11	Antonio FULLONE		X
3	Lucia IAIA	X		12	Giancarlo MARINO'	X	
4	Domenico D'IPPOLITO	X		13	Gianluca SCHIFONE	X	
5	Nazareno GALEONE	X		14	Tommaso CARONE	X	
6	Giovanni GUIDA	X		15	Francescantonio CONTE	X	
7	Alessio CARBONE	X		16	Cosimo PATISSO	X	
8	Giovanni TRENTINO	X		17	Giuseppe CARBONE	X	
9	Silvia FARINA	X					

Totale presenti 16

Totale assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Sig. PATISSO Cosimo, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

**Premesso:**

- **che** il Comando Carabinieri Forestale Puglia – Stazione Carabinieri Forestale di Ceglie Messapica, con nota n. 1723 del 08.12.2017 acquisita al prot. comunale n. 21536 del 12.12.2017, comunicava a questo Ente, ai sensi dell'art. 192 co.3 del D.lgs. n. 152/2006, di aver accertato, presso un terreno sito in territorio comunale di proprietà dei sigg. S.C., e M.L., l'abbandono e la gestione di rifiuti speciali pericolosi e non;

- **che** l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 prevede l'obbligo a carico del soggetto autore dei fatti di procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area, ai quali tale violazione sia imputabile per dolo o per colpa;

- **che** a seguito di detta comunicazione, vista la situazione di fatto e di diritto di cui sopra ed accertata la proprietà del terreno luogo dell'abbandono, il Comune di Oria emetteva in persona del Commissario Straordinario, coi poteri del Sindaco, la ordinanza n. 6 del 22.12.2017 con la quale veniva ordinato ai due proprietari di provvedere, nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della stessa, ad eseguire interventi di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di tutti i rifiuti di vario genere presenti nell'area (rifiuti inerti, lignei, ferrosi, etc...), al ripristino dello stato dei luoghi (art. 192 c. 3 D. lgs 152/2006) ed alla bonifica dell'area secondo quanto disposto dal Titolo V "Bonifica di siti contaminati" del D.Lgs. n. 152/2006;

- **che** uno dei due proprietari, Sig. M.L., faceva notificare in data 23.02.2018, a questo Civico Ente un ricorso dinnanzi al Tar Puglia, sede di Lecce, per l'annullamento della richiamata ordinanza sostenendo di non avere lo status di comproprietario del terreno adibito a discarica e di essere estraneo ai fatti accertati dal Comando Forestale;

- **che** la Civica Amministrazione non si costituiva in detto giudizio e, ponendo in essere gli atti necessari a verificare la fondatezza dell'azione giudiziaria promossa dal ricorrente, avviava in seguito il procedimento di revoca parziale del provvedimento impugnato;

- **che** con ordinanza n. 03 del 18 Aprile 2018, il Comune di Oria in persona del Commissario Straordinario, coi poteri del Sindaco, revocava la precedente ordinanza oggetto del ricorso limitatamente alla posizione del ricorrente;

- **che** l'Ufficio Contenzioso, ad avvenuta cessazione della materia del contendere, con nota prot. n. 7384 del 27 Aprile 2018 formalizzava al ricorrente una richiesta di rinuncia al giudizio in corso al fine di evitare la condanna delle spese a carico dell'Ente, ma a tale richiesta perveniva un riscontro negativo, pertanto il procedimento promosso dal Sig. M.L. si è definito con la oggettivata sentenza di condanna emessa dal Tar in data 26 Aprile 2018;

**Vista** dunque la Sentenza n. 791/2018 emessa dal Tar Puglia, Sezione Lecce, a conclusione del procedimento promosso con ricorso del Sig. L. M, con la quale l'autorità adita, nel prendere atto della revoca del provvedimento impugnato e dichiarare la cessata materia del contendere, condanna tuttavia l'Ente convenuto, in virtù de principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente liquidate in complessivi € 2500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato;

**Verificato** che, nello specifico, le somme dovute in virtù della sentenza di che trattasi, sono le seguenti:

Spese processuali	<u>€ 2.500,00</u>
Cap 4%	<u>€ 100,00</u>
Iva su imponibile 22%	<u>€ 572,00</u>
Spese esenti (rimborso contributo unificato)	<u>€ 650,00</u>

**Dato atto** quindi che l'esito del suddetto giudizio ha determinato una spesa non impegnata da fronteggiare con fondi comunali di € **3.822,00** e che la suddetta situazione debitoria fuori bilancio è da riconoscere ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 dall'organo consiliare previa acquisizione del relativo parere del collegio dei Revisori dei Conti;

**Richiamato** l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

*2. Per il pagamento l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'art. 193, comma 3, l'Ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli artt. 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”;*

**Atteso** che il Ministero dell'Interno, con Circolare 20 settembre 1993 n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*

**Considerato** che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive. La nuova dizione recepisce la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabiliva, nel nuovo testo dell'art. 282 c.p.c., che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente

**Considerato** inoltre che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva fra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- la figura del debito fuori bilancio derivante da “sentenze esecutive” si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza di un provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque, e quindi anche un ente pubblico, ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2929 c.c.)
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito; (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva – delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario; (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente; (Corte dei Conti – Sez. controllo – F.V.G. – delibera n. 6/2005);
- la Corte dei Conti ha avuto modo di precisare che “...con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna – è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell'organo consiliare, massima espressione politica dell'autonomia dell'Ente...”, al fine di evitare maggiori danni da interessi e ulteriori oneri a carico dell'Ente, anche perché “...il riconoscimento non potrebbe mancare, trattandosi di debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva...” e, anche “...qualora il Consiglio dovesse negare il riconoscimento del debito, il pagamento non per questo può essere evitato, in quanto il creditore potrebbe ottenere comunque il pagamento, con l'esperienza dell'azione esecutiva e i conseguenti, certi, maggiori oneri a carico dell'Ente”( Corte dei Conti Sicilia –sez. di controllo – parere del 25/10/2006)

**Sentiti** gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui all'allegato verbale di stenotipia;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194;

**Visto** il parere favorevole dei Revisori dei Conti;

**Visti** i pareri resi in calce alla presente proposta ed espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Riconosciuta** la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

### **D E L I B E R A**

1) **Di riconoscere** quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € **3.822,00** in esecuzione della **Sentenza n. 791/2018 emessa dal Tar Puglia, Sezione Lecce, a conclusione del procedimento promosso con ricorso del Sig. L. M.** esecutiva *ex lege* finanziando l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1290/4 del bilancio 2018;

2) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso tutti gli adempimenti consequenziali e successivi al presente deliberato;

3) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

4) **Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 D.lgs. 267/2000.

Presenti: n. 16                      -votanti n. 16                      -assenti: n. 1 1 (Fullone)

voti favorevoli: n. 11

voti contrari: 5 (Ferretti, Conte, Carbone G., Marinò, D'Ippolito)

astenuiti: //

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000**

**COPIA**

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.

Oria, li 02/08/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.

Oria, li 02/08/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, li 02/08/2018

**Il Segretario Generale**

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Sig. PATISSO Cosimo

SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. n. 1479

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 04/09/2018

Oria, lì 04/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Cuzzolini

---

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 17/08/2018

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 17/08/2018

SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Rosario Cuzzolini

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 04/09/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

---